

## **Elezione dei Consiglieri e dei Revisori per il periodo 2020-2022**

Milano, luglio 2019

Gentile Associato/a,  
con la presente desideriamo informarLa che è stato avviato il processo di rinnovo delle cariche sociali di Uni.C.A..

Infatti, ai sensi dello Statuto e del Regolamento Elettorale, i dipendenti iscritti ad Uni.C.A. (a cui sono equiparati gli ex dipendenti percettori di assegno del Fondo di solidarietà di settore, di seguito "esodati") sono chiamati ad eleggere per il prossimo triennio 2020-2022:

- 8 propri rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione
- 2 Revisori "effettivi" ed un Revisore "supplente".

In merito, il Comitato Elettorale, organismo preposto alla gestione del processo di rinnovo delle cariche associative, ha previsto, in applicazione del Regolamento Elettorale, che le candidature per le predette cariche debbano pervenire entro il termine inderogabile del 20.9.2019.

Ove di Suo interesse, La invitiamo a farci pervenire, tassativamente entro la predetta data, la Sua candidatura per una delle descritte cariche, che per essere validamente recepita dovrà essere appoggiata dalla firma di:

- 10 dipendenti o esodati (come sopra definiti), iscritti ad Uni.C.A., per la candidatura a Consigliere di Amministrazione;
- 10 iscritti ad Uni.C.A. per la candidatura a Revisore effettivo o Revisore Supplente.

Le rammentiamo che:

- i Consiglieri devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti per legge; per essi non devono inoltre ricorrere le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 Codice Civile;
- i componenti del Collegio dei Revisori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge, ivi compresa l'iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili; per essi altresì non devono ricorrere le cause di ineleggibilità e di decadenza previsti dall'art. 2399 Codice Civile.

Ella potrà farci pervenire, in relazione alla Sua candidatura, un breve documento contenente il Suo "programma", vale a dire le ragioni e gli obiettivi della Sua candidatura che Ella ritiene di voler divulgare presso gli aventi diritto al voto (detta comunicazione potrà essere comune a gruppi di candidati).

Per la comunicazione della Sua candidatura, La preghiamo di utilizzare l'allegato fac-simile.

La comunicazione dovrà essere indirizzata al “**Comitato Elettorale per il rinnovo delle cariche sociali di Uni.C.A. 2020-2022**”, al seguente indirizzo:

- presso Uni.C.A. Via Nizza 150 – 10126 Torino (TO),
- e potrà essere anticipata:
  - via fax al numero 02 49536815, oppure
  - via mail alla casella [ucipolsan@unicredit.eu](mailto:ucipolsan@unicredit.eu).

Esaurita la fase di raccolta delle candidature,

- A. i dipendenti del Gruppo UniCredit potranno consultare sulla Group Intranet UniCredit:
1. l'elenco delle candidature pervenute per le diverse cariche sociali per le quali Ella sarà chiamata in qualità di votante ad esprimere preferenza;
  2. gli eventuali “programmi” dei candidati o di gruppi di candidati;
  3. le modalità per l'esercizio del voto;
- B. i restanti dipendenti (appartenenti a società esterne al Gruppo UniCredit oppure dipendenti del Gruppo UniCredit lungo assenti) e gli esodati riceveranno una successiva comunicazione contenente il materiale sopra specificato al punto A.

Il Comitato Elettorale è a disposizione per eventuali chiarimenti alla casella [ucipolsan@unicredit.eu](mailto:ucipolsan@unicredit.eu).

Il Presidente del Comitato Elettorale

Allegati:

- Riferimenti normativi
- Regolamento Elettorale
- Fac-simile per la comunicazione della candidatura

## **D.M. 15/5/2007 n. 79**

Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'[articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252](#)

### **Art. 2 - Requisiti di professionalità**

1. Il rappresentante legale, i componenti degli organi di amministrazione e degli organismi di sorveglianza, il responsabile delle forme pensionistiche complementari, i membri degli organismi, comunque denominati, di rappresentanza degli iscritti alle forme pensionistiche complementari di cui all'[articolo 20 del decreto n. 252 del 2005](#), costituite nell'ambito del patrimonio di una singola società o ente, nonché i membri del comitato di amministrazione della forma pensionistica complementare di cui all'[articolo 9](#) del predetto decreto, sono nominati secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

- a) attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso enti o imprese del settore bancario, finanziario o assicurativo;
- b) attività di amministrazione, di controllo, o di carattere direttivo presso forme pensionistiche complementari;
- c) attività professionali in materie attinenti al settore previdenziale, bancario, finanziario o assicurativo;
- d) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
- e) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore previdenziale, bancario, finanziario o assicurativo, ovvero, con esclusivo riferimento alle forme pensionistiche complementari di cui all'[articolo 3, comma 2, del decreto n. 252 del 2005](#), funzioni dirigenziali anche presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori, purchè dette funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie;
- f) funzioni di amministrazione, di indirizzo, di controllo o di carattere direttivo presso enti previdenziali o altri organismi con finalità previdenziali;
- g) attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso imprese diverse da quelle indicate nella lettera a), ovvero funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione a organi collegiali presso enti ed organismi associativi, a carattere nazionale, di rappresentanza di categoria, comparto o area contrattuale, nonché a organismi e comitati di settore che svolgono funzioni similari nell'ambito della pubblica amministrazione, purchè le persone in possesso delle predette esperienze professionali abbiano frequentato corsi di formazione di cui all'[articolo 3](#) in un periodo non antecedente a tre anni dalla nomina.

2. Almeno la metà dei componenti il consiglio di amministrazione, il responsabile e il legale rappresentante della forma pensionistica complementare, nonché i componenti dell'organo di amministrazione ai quali siano conferite deleghe, devono avere almeno uno dei requisiti di cui alle lettere da a) a f) del comma 1. Nel caso in cui la composizione degli organi di amministrazione debba rispettare il criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, ai sensi dell'[articolo 5, comma 1, del decreto n. 252 del 2005](#), almeno la metà dei membri eletti o nominati in rappresentanza di ciascuna delle due componenti di cui sopra deve essere in possesso di almeno uno dei requisiti di cui alle lettere da a) a f).

3. Almeno un componente effettivo ed uno supplente degli organi di controllo delle forme pensionistiche complementare sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia e aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I restanti componenti devono essere iscritti nel predetto registro ovvero essere in possesso di almeno uno dei requisiti di cui al comma 1, lettere da a) a f). Qualora il controllo contabile sia esercitato dall'organo di controllo, esso deve essere integralmente composto da persone iscritte nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia, fermo restando che almeno un componente effettivo ed uno supplente devono aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

### **Art. 4 Situazioni impeditive**

1. Le cariche di legale rappresentante, di componente dell'organo di amministrazione o di controllo, di membro dell'organismo di sorveglianza e di responsabile di forme pensionistiche complementari, di membro degli organismi, comunque denominati, di rappresentanza degli iscritti alle forme pensionistiche complementari di cui all'[articolo 20 del decreto n. 252 del 2005](#), costituite nell'ambito del patrimonio di una singola società o ente, nonché di componente del comitato di amministrazione della forma pensionistica complementare di cui all'[articolo 9](#) del predetto decreto, non possono essere ricoperte da coloro che, per almeno i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti:

- a) hanno svolto attività di amministrazione, direzione o controllo in forme pensionistiche complementari o imprese operanti nel settore bancario, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa;
- b) hanno svolto attività di amministrazione, direzione o controllo in altre imprese sottoposte a fallimento o a procedure equiparate;
- c) hanno svolto funzioni presso imprese destinatarie, in relazione a reati da loro commessi, delle sanzioni interdittive di cui all'[articolo 9, comma 2, lettere a\) e b\), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#);
- d) siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'[articolo 19-quater, comma 3, del decreto n. 252 del 2005](#).

2. Ai fini di cui al comma 1, le frazioni di un esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.
3. L'impedimento di cui al comma 1 non opera nel caso in cui l'organo competente all'accertamento dei requisiti di professionalità di cui all'[articolo 6](#), comma 1, valuti, sulla base di adeguati elementi e secondo un criterio di ragionevolezza e proporzionalità, l'estraneità dell'interessato ai fatti che hanno determinato la crisi dell'ente o dell'impresa. A tal fine rilevano, fra gli altri, quali elementi probatori, l'assenza di provvedimenti sanzionatori ai sensi della normativa previdenziale, bancaria, finanziaria e assicurativa, l'assenza di provvedimenti assunti ai sensi dell'[articolo 2409 del codice civile](#), nonché l'assenza di condanne con sentenza anche provvisoriamente esecutiva al risarcimento dei danni in esito all'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi del codice civile.
4. Ricorrendo le situazioni di cui al comma 1, i soggetti interessati sono tenuti a darne comunicazione alla forma pensionistica complementare presso la quale svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, eventualmente evidenziando con idonei elementi, ai fini della valutazione di cui al comma 3, la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi della forma pensionistica complementare o dell'impresa.
5. L'organo competente ad accertare i requisiti di professionalità assume le relative determinazioni in ordine alla sussistenza delle situazioni impeditive di cui al presente articolo, dandone comunicazione alla COVIP. Nelle more della valutazione, che deve intervenire entro trenta giorni dalla presentazione degli elementi all'organo competente a valutare i requisiti di professionalità, l'esponente della forma pensionistica complementare è sospeso dalle funzioni.
6. L'impedimento ha la durata di tre anni dall'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1. Il periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento di avvio della procedura sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi di amministrazione dell'impresa o della forma pensionistica complementare o in conseguenza della segnalazione dell'interessato.

#### **Art. 5 - Requisiti di onorabilità, cause di ineleggibilità e di incompatibilità**

1. Le cariche di legale rappresentante, di componente dell'organo di amministrazione o di controllo, di membro dell'organismo di sorveglianza e di responsabile di forme pensionistiche complementari, di membro degli organismi, comunque denominati, di rappresentanza degli iscritti alle forme pensionistiche complementari di cui all'[articolo 20 del decreto n. 252 del 2005](#), costituite nell'ambito del patrimonio di una singola società o ente, nonché di componente del comitato di amministrazione della forma pensionistica complementare di cui all'articolo 9 del predetto decreto, non possono essere ricoperte da coloro che:

- a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'[articolo 2382 del codice civile](#) e, per quanto concerne gli organi di controllo, si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'[articolo 2399 del codice civile](#);
- b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della [legge 27 dicembre 1956, n. 1423](#), o della [legge 31 maggio 1965, n. 575](#), e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) sono stati condannati con sentenza di primo grado o irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività di previdenza complementare, bancaria, finanziaria, mobiliare e assicurativa, dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari e di strumenti di pagamento, ovvero per i reati di riciclaggio e di usura;
  - 2) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel [regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267](#);
  - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria o previdenziale;
  - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

2. Le cariche di cui al comma 1 non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata in via definitiva su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato.

3. Per le forme pensionistiche di cui agli articoli [12](#) e [13 del decreto n. 252 del 2005](#) è fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 5](#), commi 2 e 4, del predetto decreto, in materia di cause di incompatibilità. È fatto altresì salvo quanto disposto dall'[articolo 8, comma 8, del decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1996, n. 703](#).

#### **Art. 2382 codice civile: cause d'ineleggibilità e di decadenza**

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

## **D.M. 20 giugno 2012 n. 145**

Regolamento in applicazione degli articoli [2, commi 2, 3, 4 e 7 e 7](#), comma 7, del [decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39](#), recante attuazione della [direttiva 2006/43/CE](#) in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati

### **Art. 3 Requisiti di onorabilità**

1. Possono chiedere l'iscrizione al registro di cui all'[articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39](#), le persone fisiche che soddisfano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) non si trovino in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- b) non siano state sottoposte a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del [decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), concernente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli [1](#) e [2 della legge 13 agosto 2010, n. 136](#), salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) non siano state condannate con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ad una delle seguenti pene:

- i. reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento, nonché per i reati previsti dal [decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39](#);
  - ii. reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile;
  - iii. reclusione per un tempo superiore ad un anno per un delitto contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - iv. reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;
- d) non abbiano riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie e durata corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità'.
2. Non possono essere iscritti al Registro dei revisori coloro nei confronti dei quali sia stata applicata su richiesta delle parti, ai sensi dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#), una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato.

### **Art. 2399 codice civile: cause d'ineleggibilità e di decadenza**

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;
  - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  - c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
- La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale (2) e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.
- Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.

## **Regolamento Elettorale di Uni.C.A. – UniCredit Cassa Assistenza**

In applicazione dell'art.12 dello Statuto di Uni.C.A., 2° comma, 7° alinea, il Consiglio di Amministrazione, in adunanza del 23 ottobre 2007, ha definito il seguente Regolamento, relativo alle votazioni e referendum previsti dagli artt. 10 e 12 dello Statuto medesimo.

### **Norme relative alle elezioni dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori**

#### **Art. 1 Votanti**

Sono votanti tutti gli iscritti ad Uni.C.A (Dipendenti e Pensionati/Superstiti), indicati all'art.4, punti 2) e 3) primo comma, nonché all'art. 5 comma quarto e Disposizione transitoria dello Statuto, per i quali l'iscrizione risulti in essere ed operante a termini di Statuto e Regolamento.

Il voto individuale è segreto e si esprime:

- per via informatica, con le modalità indicate nel successivo art. 7 per quanto attiene al personale in servizio, di cui all'art.4, punto 2) dello Statuto;
- per via postale, per il resto degli iscritti, con le modalità indicate nell'art. 9 seguente.

#### **Art. 2 Comitato Elettorale**

Al fine di garantire il corretto funzionamento dell'elezione viene costituito un Comitato Elettorale composto da un rappresentante, in qualità di Presidente, designato da UniCredit, da due rappresentanti, di cui uno in qualità di Segretario, designati da UniCredit, e da tanti rappresentanti, designati in numero di uno da ciascuna Organizzazione Sindacale firmataria dell'accordo sindacale del 23 ottobre 2006. UniCredit e ciascuna Organizzazione Sindacale firmataria dell'accordo sindacale del 23 ottobre 2006 designano un supplente, per il caso di assenza o impedimento del titolare. I designati devono essere iscritti ad Uni.C.A. I componenti il Comitato Elettorale non sono eleggibili alle cariche per le quali si effettua la votazione.

Il "Comitato Elettorale" indice le elezioni in tutte le società del Gruppo che abbiano dipendenti iscritti ad Uni.C.A. con sua apposita comunicazione, secondo le modalità indicate negli artt. 5 e 6 del presente Regolamento. Analoga comunicazione trasmette agli iscritti di cui all'art.4, punto 3) dello Statuto e di cui all'art.5 comma 4° e disposizione transitoria in calce all'art.5.

Il Comitato Elettorale - che dovrà essere nominato di norma almeno 40 gg. prima della data dell'elezione - provvederà a tutte le operazioni necessarie alle votazioni, tra cui necessariamente: certificazione della base dati dei votanti, acquisizione e verifica delle candidature, apertura dei seggi; scrutinio, chiusura dei seggi, ufficializzazione e pubblicazione dei risultati di voto.

Le operazioni del Comitato Elettorale avvengono nei locali di Milano messi a disposizione da UniCredit. Le spese ed i permessi per il funzionamento del Comitato Elettorale, autorizzati dal Presidente del Comitato stesso, sono a carico delle aziende del Gruppo UniCredit.

In caso di incertezze in merito alla attribuzione dei voti ovvero in caso di problemi, il Comitato Elettorale decide a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### **Art. 3 Periodo di consultazione.**

Il periodo minimo della consultazione è fissato in due settimane.

L'avviso di effettuazione della consultazione e' diffuso tramite apposita circolare ed, inoltre, con l'utilizzo degli strumenti informatici a disposizione: è pubblicato in evidenza sul portale aziendale di norma almeno 30 giorni prima del giorno fissato per l'avvio della votazione. Analoga comunicazione è trasmessa via posta agli iscritti di cui all'art.4, punto 3) dello Statuto e di cui all'art.5 comma 4° e disposizione transitoria in calce all'art.5, entro lo stesso termine.

#### **Art. 4 Modalità di definizione delle candidature**

Le candidature presentate da singoli o gruppi di iscritti (in numero massimo di 8 per i Consiglieri e di 2 per i Revisori effettivi e di 1 per il Revisore supplente), purchè appoggiate dalla firma di 10 diversi iscritti in ragione di ciascun candidato, dovranno pervenire al "Comitato Elettorale" di norma almeno 15 gg. prima del giorno fissato per l'avvio della votazione. Entro lo stesso termine e seguendo le medesime modalità dovranno pervenire le candidature relative al Consigliere di nomina dei Pensionati.

Le candidature relative ai Consiglieri di nomina iscritti, dipendenti in servizio, ed ai Revisori saranno pubblicate nell'apposita sezione del portale UP aziendale di norma almeno 5 gg. lavorativi prima delle elezioni stesse, eventualmente corredate da dichiarazioni di singoli candidati o di gruppi di candidati..

Sarà cura del Comitato Elettorale comunicare i nominativi dei candidati all'amministratore di sistema del portale per il loro inserimento nella base dati.

Le candidature relative al Consigliere di nomina dei Pensionati verranno portate a conoscenza degli elettori con la medesima comunicazione con la quale verranno trasmesse le schede elettorali. Analogamente, per le candidature relative a Consiglieri e Revisori per gli iscritti di cui all'art.5, 4° comma e disposizione transitoria in calce all'art.5 dello Statuto.

#### **Art. 5 Votazione on-line del personale in servizio**

Per consentire al personale in servizio, di cui all'art.4, punto 2) dello Statuto la votazione online – che avverrà tenendo conto delle caratteristiche tecniche descritte in appresso all'art.6, sarà reso disponibile sul Portale aziendale un apposito spazio denominato “Elezione dei Consiglieri e Revisori di Uni.C.A.” contenente:

1. Le norme generali per l'elezione
2. Le informazioni generali per la specifica votazione
3. L'indicazione del Comitato elettorale
4. Le modalità ed il termine per la presentazione delle candidature
5. L'elenco delle Candidature ed eventualmente, la dichiarazione dei Candidati o gruppi di Candidati
6. Le Schede elettorali (per i Consiglieri, per i Revisori effettivi, per il Revisore supplente) e le modalità di votazione
7. I Risultati del voto (da pubblicare dopo l'approvazione da parte del Comitato Elettorale).

Tutti i potenziali votanti, personale in servizio, di cui all'art. 4, punto 2) dello Statuto, avranno visibilità immediata dei punti 1, 2, 3 e 4, e, una volta acquisite e verificate le candidature, del punto 5. Successivamente, nel periodo di consultazione, sino alla chiusura del seggio, avranno accesso al punto 6. Esaurita la consultazione, avranno accesso ai risultati di voto. I risultati del voto saranno visibili solo quando il Comitato avrà elettronicamente firmato per presa visione dei risultati on-line, sommato ai risultati on-line quelli via posta e quindi confermato l'esito delle votazioni.

L'avviso di convocazione, tramite apposita circolare e con l'utilizzo degli strumenti informatici a disposizione, è pubblicato in evidenza sul portale aziendale di norma almeno 30 giorni prima di quello fissato per la votazione. Nei riguardi del personale in servizio iscritto, assente di lungo periodo o per il quale non sussistano le condizioni tecnico-organizzative di immediato accesso al Portale aziendale, la circolare viene redatta per iscritto e consegnata direttamente o inviata al domicilio con le modalità più rapide; la circolare contiene le indicazioni in merito alle modalità con le quali i destinatari possono esprimere il voto informatico.

Per il personale non vedente verranno adottate idonee soluzioni, al fine di consentire l'esercizio del diritto di voto. L'applicativo che consente l'attuazione della votazione “per via informatica” garantirà i requisiti di certezza del voto e di anonimato del votante.

#### **Art. 6 Votazione via posta altri iscritti**

Per consentire ai restanti iscritti, indicati all'art.4, punto 3) primo comma, nonché all'art. 5 comma quarto e Disposizione transitoria dello Statuto la votazione via posta, saranno resi loro disponibili:

1. Le norme generali per l'elezione
2. Le informazioni generali per la specifica votazione
3. L'indicazione del Comitato elettorale
4. Le modalità ed il termine per la presentazione delle candidature
5. L'elenco delle Candidature ed eventualmente, la dichiarazione dei Candidati o di gruppi di Candidati
6. Le Schede elettorali (diverse per i Consiglieri, i Revisori effettivi ed il Revisore supplente, per gli iscritti di cui alla Norma Transitoria in calce all'art.5; diverse per i Revisori effettivi, per il Revisore supplente, per il Consigliere di nomina Pensionati, per gli iscritti di cui all'art.4 punto 3) e le modalità di votazione
7. I risultati del voto (da pubblicare dopo l'approvazione da parte del Comitato Elettorale).

Tutti i potenziali votanti indicati all'art.4, punto 3) primo comma, nonché all'art. 5 comma quarto e Disposizione transitoria dello Statuto riceveranno una prima comunicazione relativa ai punti da 1) a 4), almeno, di norma, 15 giorni prima del termine di presentazione delle candidature. Una volta acquisite e verificate le candidature, riceveranno le informazioni relative ai punti 5 e 6, entro, di norma, i successivi 15 giorni.

I risultati del voto saranno divulgati via posta solo quando il Comitato avrà elettronicamente firmato per presa visione, sommato ai risultati on-line quelli via posta e quindi confermato l'esito delle votazioni.

#### **Art. 7 Modalità per l'espressione del voto on-line**

Le votazioni devono essere effettuate nel modo seguente:

- a) nei giorni stabiliti sarà possibile agli aventi diritto votare esclusivamente attraverso il portale aziendale;
- b) la votazione avverrà a scrutinio segreto: ogni lavoratore accederà nello spazio presente nel portale aziendale nel quale sarà possibile esprimere il proprio voto;

- c) per poter esprimere le proprie preferenze il votante dovrà confermare la sua scelta inserendo in procedura la password utilizzata per accedere al portale aziendale;
- d) il votante potrà esprimere le proprie preferenze, con la scelta di nominativi pari, al massimo, al numero dei candidati da eleggere;
- e) il sistema procederà a prendere nota dell'avvenuta votazione: una volta regolarmente espresso il voto non sarà più disponibile né correggibile;
- f) sarà possibile votare scheda bianca.

#### **Art. 8 Modalità di scrutinio del voto on-line e garanzie di segretezza**

Il Comitato Elettorale provvede allo scrutinio in via elettronica, verificando in relazione alle risultanze fornite dal sistema:

- il numero dei votanti ammessi alle operazioni di voto;
- il numero dei votanti effettivi;
- il numero delle schede scrutinate elettronicamente
- il numero delle preferenze espresse
- il numero delle schede bianche

firmando elettronicamente l'apposito verbale che la procedura metterà a disposizione.

Al fine di assicurare la segretezza del voto saranno creati due database denominati "Anagrafica votanti" ed "Urna". Una volta accertato lo status di votante un apposito flag indicherà sul db "Anagrafica votanti" l'autorizzazione al voto ("idoneo al voto"). Appena l'utente avrà espresso il proprio voto il flag si modificherà in "espresso voto", situazione che non consentirà la visualizzazione della scheda e che proporrà il messaggio "Hai già espresso il tuo voto". Contemporaneamente l'esito del voto sarà registrato sul secondo db che non sarà logicamente legato al primo ma servirà esclusivamente da urna. In nessun caso sarà possibile legare l'informazione del "votante" con il "votato".

#### **Art.9 Modalità per l'espressione del voto via posta e garanzie di segretezza**

Ogni iscritto riceverà al domicilio da lui fornito:

- un documento con le istruzioni per l'espressione del voto
- l'elenco dei candidati per ruolo (Consiglieri, Revisori effettivi, Revisore supplente), per gli iscritti di cui alla norma transitoria in calce all'art.5; l'elenco dei candidati (Consigliere di nomina Pensionati, Revisori effettivi, Revisore supplente), per gli iscritti di cui all'art.4, punto 3)
- specifiche schede elettorali vidimate, diverse in funzione dei ruoli per i quali si esprime la preferenza
- un prestampato per autodichiarazione di voto;
- due buste, di cui:
  - una anonima, destinata ad accogliere la/le scheda/e votate;
  - una di maggiori dimensioni, con prestampato l'indirizzo del Comitato Elettorale, in cui dovranno essere inserite la busta sigillata contenente la/e scheda/e votata/e e l'autodichiarazione di voto compilata e sottoscritta.

Le schede dovranno essere trasmesse al Comitato Elettorale per posta ordinaria entro il termine stabilito dal Comitato Elettorale stesso, comunque non oltre i quindici giorni dalla data della lettera d'invio delle schede stesse. Saranno considerate valide solo quelle pervenute prima dell'inizio dello scrutinio e nelle condizioni di cui in appresso. Di quelle pervenute a scrutinio in corso o successivamente sarà conservata ed annullata solo l'autodichiarazione di voto; il resto sarà eliminato a cura del Presidente del Comitato Elettorale.

Il plico potrà anche essere raccolto in apposite urne ubicate nelle sedi delle Società del Gruppo UNICREDITO con una rilevante concentrazione di iscritti, preventivamente individuate. In questo caso il Comitato Elettorale dovrà darne comunicazione e stabilire le modalità d'uso nella comunicazione agli iscritti di cui all'articolo 6 del Regolamento.

Il voto sarà considerato espresso se la busta con l'indirizzo prestampato del Comitato Elettorale conterrà: l'autodichiarazione di voto sottoscritta e la busta anonima sigillata, contenente le schede di voto.

Le buste pervenute prima dell'insediamento del seggio saranno raccolte dal Presidente del Comitato che provvederà, di persona o per delega ad uno o più membri del Comitato, a raccogliere giorno per giorno i plichi pervenuti.

Per le modalità di espressione delle preferenze si richiama quanto previsto per il voto on-line.

#### **Art. 10 Modalità di scrutinio del voto espresso via posta**

Nel giorno stabilito per lo scrutinio, si provvederà all'apertura delle buste, a verificare la regolarità della dichiarazione resa dall'elettore e l'integrità della busta anonima, che deve risultare priva di segni particolari riconoscibili.



Si provvederà a dividere l'autodichiarazione di voto registrandola, ed a conservare in condizioni di sicurezza, unitamente alle altre, la busta anonima sigillata senza procedere all'apertura. Tale operazione sarà ripetuta anche per le buste eventualmente raccolte nelle apposite urne.

Qualora manchi o non sia regolare la dichiarazione personale o la busta anonima, contenente le schede di voto, risultati riconoscibile, quest'ultima non viene considerata valida, e verrà distrutta al termine dello scrutinio. La sommatoria delle autodichiarazioni stabilirà il numero dei votanti.

Tutte le buste anonime sigillate saranno quindi aperte, dopo di che si provvederà all'esame delle schede votate.

#### **Art.11 Ufficializzazione e pubblicazione dei risultati di voto**

Solo una volta che si sarà provveduto alla chiusura dei seggi, si procederà alla somma dei voti espressi on-line e via posta per la nomina a Consigliere e Revisore. Ottenuti i risultati, il sistema informatico procederà alla pubblicazione dei risultati complessivi. Analoga comunicazione verrà veicolata per posta nei confronti dei votanti con lo stesso mezzo. Copia della comunicazione in parola, firmata da tutti i componenti il Comitato Elettorale, sarà consegnata agli eletti, per far constare il proprio diritto di partecipazione al Consiglio di Amministrazione o al Collegio dei Revisori.

Saranno eletti i dipendenti iscritti che avranno ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto il dipendente più anziano.

La base dati, così come la documentazione cartacea, dovrà essere conservata per almeno 1 anno presso UniCredit.

La votazione sarà valida qualunque sia la percentuale dei votanti.

#### **Art.12 Subentri**

In caso di interruzione, per qualsivoglia motivo, del rapporto di lavoro con aziende del Gruppo, salvo che per pensionamento/accesso al Fondo Esuberi di settore, il dipendente eletto cessa di rappresentare i dipendenti iscritti e, al suo posto, subentra il dipendente che ha ricevuto il maggior numero di voti tra i non eletti. Analoga soluzione viene adottata in caso di decesso o dimissioni dall'incarico del Consigliere di nomina dei Pensionati.

In caso di decesso o dimissioni di un Sindaco effettivo, subentra il relativo supplente.

#### **Norme relative alle votazioni dell'Assemblea**

Analoghe modalità (voto on-line e via posta), con gli opportuni adattamenti resi necessari dalla specificità del voto, verranno seguite per le votazioni assembleari, previste dall'art.10 dello Statuto.

**NOMINATIVI COMPONENTI IL COMITATO ELETTORALE  
PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI DI UNI.C.A.  
PER IL TRIENNIO 2020-2022**

Presidente	Piovano Dario
Segretario	De Mattia Renato
Rappresentante Pensionati	Marchesini Cosetta
Sindacato Fabi	Jolita Andrea
Sindacato Fabi	Ricciardiello Grazia
Sindacato First Cisl	Iacomelli Aldo
Sindacato First Cisl	Da Ros Gianluca Alessandro
Sindacato Fisac	Bellomi Marco Angelo
Sindacato Fisac	Covello Anna Paola
Sindacato Uilca	Piazza Giorgio
Sindacato Uilca	Di Pierro Vito Antonio
Sindacato Unisin	Migliazza Mauro Alberto Vittorio
Sindacato Unisin	Limonta Fausto

**Al Comitato Elettorale per il rinnovo delle cariche sociali di Uni.C.A. 2020-2022**  
presso Uni.C.A. – UniCredit Cassa Assistenza, Via Nizza 150 – 10126 Torino (TO)

Con la presente, io sottoscritto: ....., nato a: .....,

il: ....., comunico la mia candidatura a **Consigliere di Amministrazione**.

La candidatura è appoggiata dai seguenti **Dipendenti/Esodati**, iscritti ad Uni.C.A.:  
(N.B.: allegare fotocopia del documento di identità del candidato e dei firmatari sostenitori)

Codice Fiscale	Nominativo	Firma

1. Come candidato a Consigliere, **dichiaro di essere in possesso dei requisiti ex art. 2, 4 e 5 D.M. 15/5/2007 n. 79** e che **non ricorrono a mio carico le cause di ineleggibilità e decadenza** di cui all'art. 2382 Codice Civile;
2. **Autorizzo** Uni.C.A. al trattamento dei miei dati personali, ai sensi della normativa sulla privacy pubblicata sul sito <https://unica.unicredit.it/it/privacy.html> di cui dichiaro di aver preso visione;
3. Allego il documento che riporta il mio "programma" e Vi prego di divulgarlo come tale, autorizzandovi in tal senso; detto programma è comune ai seguenti candidati:  
.....  
.....

Luogo e data: .....

Firma: .....

**Al Comitato Elettorale per il rinnovo delle cariche sociali di Uni.C.A. 2020-2022**  
presso Uni.C.A. – UniCredit Cassa Assistenza, Via Nizza 150 – 10126 Torino (TO)

Con la presente, io sottoscritto: ....., nato a: .....,

il: ....., comunico la mia candidatura a:

- Revisore effettivo  
 Revisore supplente.

La candidatura è appoggiata dai seguenti iscritti ad Uni.C.A.:

(N.B.: allegare fotocopia del documento di identità del candidato e dei firmatari sostenitori)

Codice Fiscale	Nominativo	Firma

1. Come candidato a Revisore effettivo o supplente **dichiaro di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità** previsti dalla legge, ivi compresa l'iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili e che **non ricorrono a mio carico le cause di ineleggibilità e decadenza** di cui all'art. 2399 Codice Civile;
2. **Autorizzo** Uni.C.A. al trattamento dei miei dati personali, ai sensi della normativa sulla privacy pubblicata sul sito <https://unica.unicredit.it/it/privacy.html> di cui dichiaro di aver preso visione.

Luogo e data: .....

Firma: .....